



Comune di **NOCERA TERINESE**

(Provincia di Catanzaro)

COPIA

Deliberazione della GIUNTA MUNICIPALE

N. 136 DEL 13.11.2020	OGGETTO: Ricorso TAR Calabria Catanzaro promosso da Gigliotti Fernanda. Incarico legale per la difesa tecnica.
--	---

L'anno **Duemilavent**i il giorno **Tredici (13)** del mese di **Novembre** alle **ore 11:20** nella sala Consiliare del Comune suddetto all'uopo individuata, con decreto sindacale n.04/2020, la Giunta Comunale, appositamente convocata dal Sindaco, si è riunita con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
ALBI Antonio	Sindaco	X	
CARDAMONE Francesco	Vice Sindaco	X	
GRANDINETTI Walter	Assessore	X	
VACCARO Patrizia	Assessore	X	
VITELLINO Rosa	Assessore	DIMISSIONARIO	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. 267/2000) il **Segretario Comunale D.ssa Rosetta Cefalà**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

PRESIEDE IL SINDACO ING. ANTONIO ALBI, il quale constatato che gli intervenuti **nelle modalità di videoconferenza** sono in numero legale, **dichiara** aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Ai fini della legalità della seduta, il Segretario Comunale attesta che:

Il Sindaco, l'Assessore Grandinetti Walter sopra generalizzati, ed il Segretario Comunale dalla sala consiliare del Comune di Nocera Terinese, muniti dei dispositivi individuali di protezione e disposti assicurando la distanza minima interpersonale stabilita con i provvedimenti governativi emanati in relazione all'emergenza sanitaria da covid-19 ;

Il Vice Sindaco Cardamone Francesco e l'Ass.re Vaccaro Patrizia dalle rispettive abitazioni ove risiedono, sono collegati contemporaneamente in videochiamata, **mediante la piattaforma "GOOGLE MEET"**; tutti i presenti sono stati identificati con certezza; tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione.
Il collegamento si chiude alle ore 12:10

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 2.11.2020 prot. N. 7464 è stato notificato il ricorso proposto, con richiesta di sospensiva, dall' Avv. Fernanda Gigliotti innanzi al Tar Calabria – Catanzaro *avverso l'ordinanza di demolizione nr. 1 del 6.6.18, il provvedimento di diniego prot. 4991 notificato il 4.8.2020 ed il REU (art. 170) adottato con deliberazione C.C. n.15 del 9.7.2011;*

Considerato che:

- con deliberazione della G. C. nr. 32 del 20.03.2020 è stata affidata all'avv. Antonello Sdanganelli, del Foro di Lamezia Terme, la difesa nel procedimento amministrativo promosso dalla stessa ricorrente, il cui esito ha determinato la riedizione dell'atto amministrativo oggetto del nuovo ricorso;
- è necessario costituirsi in giudizio per sostenere la legittimità degli atti impugnati e l'infondatezza delle avverse ragioni;

Preso atto che, dunque, è necessario procedere alla nomina di un legale di fiducia che possa assicurare adeguata difesa tecnica in favore del Comune, al fine di tutelarne le ragioni;

Ritenuto di autorizzare il Sindaco pro tempore, legale rappresentante dell'Ente, a costituire l'Ente nei predetti procedimenti;

Accertato che all'interno della struttura non è istituito un ufficio legale, per cui necessita affidare a professionista esterno l'incarico per la difesa dell'Ente;

Ravvisata la necessità, pertanto, di dover conferire incarico legale per la difesa tecnica dell'ente nel predetto procedimento, all'avvocato Antonello Sdanganelli, del Foro di Lamezia Terme, professionista che, in considerazione del precedente incarico su detto, è a conoscenza della questione oggetto di causa, e che contattato per le vie brevi, stante la necessità e l'urgenza della costituzione nel predetto giudizio, si è reso immediatamente disponibile, quantificando in euro 1.500,00, oltre oneri di legge il compenso professionale;

Atteso che le vigenti norme del TUEL - D.lgs. 267/2000 - consentono di perseguire gli indirizzi programmatici anche attraverso il conferimento di un incarico esterno ad alto contenuto di professionalità, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'amministrazione;

Tenuto conto che tali conferimenti presuppongono, da una parte, il possesso di una elevata specifica professionalità e, dall'altra, l'esistenza di un rapporto fiduciario con gli organi politici, per cui la scelta dei singoli professionisti può essere rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione ai sensi dell'art. 50 del TUEL D.lgs. N°267/2000;

Letta e Richiamata la deliberazione n. 6/aut/2008 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, nell'adunanza del 14 marzo 2008, ad oggetto *"linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54 -57, l 244/2007, in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza"*, ove, in merito al

conferimento di incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale, viene precisato che gli stessi esorbitano concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essi non si applica la disciplina di cui alle citate disposizioni della legge finanziaria per il 2008;

Atteso che, in conformità ai criteri interpretativi ivi espressi dalla stessa Corte dei Conti, le disposizioni di cui alla citata normativa della legge finanziaria 2008 non riguarda gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, né gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione o gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione e che già il Consiglio di Stato, sezione quinta, con sentenza 11 maggio 2012, n. 2730, ha sostenuto che la scelta dell'avvocato per la difesa in giudizio dell'amministrazione costituisce prestazione intellettuale, estranea all'applicazione dell'obbligo di gara, previsto per i servizi legali;

Richiamata, inoltre, la circolare numero 1 del 19 gennaio 2017 dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti, ove viene precisato che l'ordinamento non ha posto obblighi circa la necessità di espletare una preventiva procedura di gara per l'affidamento di un incarico di difesa in giudizio, in virtù della natura fiduciaria caratterizzante in maniera imprescindibile il rapporto tra cliente e avvocato;

Atteso che tale interpretazione viene suffragata dall'analisi della fonte comunitaria che il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) recepisce, ossia la Direttiva 2014/24/Ue, la quale chiarisce, in maniera inequivocabile, l'esclusione *"dall'ambito di applicazione della presente direttiva"*, oltre che dei servizi prestati da notai e quelli connessi all'esercizio di pubblici poteri, quelli che *"comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari"*;

Richiamata la sentenza del T.A.R. Bari, Sez. II, 11 dicembre 2017, n. 1289, ove precisato che l'affidamento degli incarichi di difesa in giudizio da parte della Pubblica Amministrazione, consistente nel conferimento del singolo incarico episodico ad un legale legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale incompatibile con la specifica disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

Tenuto conto, inoltre, che:

- tale attività ha il carattere della temporaneità;
- alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale, nel caso in cui l'incarico di patrocinio legale consista nell'occasionale o, comunque, episodica assistenza in giudizio dell'amministrazione interessata, non sussiste alcun obbligo di selezione comparativa;

Atteso che:

- tale orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che si sia al cospetto di attività riconducibili nel concetto di *"servizi legali"* soltanto qualora l'affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale occasionale o episodico dell'amministrazione, ma si

configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisca;

- invece, qualora l'incarico professionale consista nell'occasionale o, comunque, episodica assistenza in giudizio, non sussiste alcun obbligo di selezione comparativa;
- pertanto, il conferimento dell'incarico fiduciario di patrocinio legale, rimane sottoposto solo a talune condizioni, quali il preventivo impegno contabile da parte dell'ente, la forma scritta dell'accordo e la dimostrazione circa l'impossibilità da parte del personale interno di assolvere all'incarico;

Vista la sentenza del 6 giugno 2019, resa nella causa C-264/18 dalla Corte di Giustizia Europea che si è espressa ritenendo che l'affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione ad un avvocato del libero foro si configura come un rapporto "*intuitu personae*", caratterizzato dalla massima riservatezza, ed è escluso dall'ambito delle direttive appalti;

Rilevato che, in relazione all'affidamento dell'incarico di che trattasi:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione comunale ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione medesima;
- sussiste l'impossibilità oggettiva e soggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, atteso che l'attività richiesta al professionista postula il possesso di specifico titolo di studio e l'iscrizione all'albo professionale degli Avvocati, per la quale nessuna professionalità tra quelle esistenti attualmente nell'organico comunale è in grado di corrispondere, per assenza della necessaria qualificazione professionale;
- la prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata;

Visto il D.lgs. nr. 118/2011 e s.m.i., nonché il principio contabile applicato nr. 2 (all. 4/2), in materia di spese per incarichi legali;

Ritenuto di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa- Servizio Contenzioso gli adempimenti conseguenziali, tra i quali l'adozione delle determinazioni di impegno di spesa di Euro 1.500,00, oltre oneri di legge:

Visti:

1. la deliberazione della G.C. n. 104 del 04.09.2020 con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2020/2022 e PEG 2020 provvisori ;
2. la deliberazione di C.C. n. 16 del 4.11.2020 con il quale è stato approvato il DUP 2020/2022 ;
3. la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 17 del 4.11.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario pluriennale 2020/2022;
4. il PTPCT 2020/2022 approvato con delibera di G.C. n. 16 del 31.01.2020;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento dei Servizi e degli Uffici;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo .

- 1. Di costituire** il Comune di Nocera Terinese nel procedimento indicato in premessa e di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il mandato ed a conferire apposita procura speciale alle liti relativamente al detto giudizio.
- 2. Di affidare**, allo scopo, per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente richiamati e trasfusi, l'incarico per la rappresentanza e difesa in giudizio nel procedimento indicato in premessa all'Avv. Antonello Sdanganelli, del Foro di Lamezia Terme, con studio legale in Lamezia Terme (Cz), conferendo allo stesso il mandato di difendere e rappresentare l'Amministrazione Comunale di Nocera Terinese in tale giudizio, con tutte le facoltà di legge.
- 3. Di riservare** a separato atto del Responsabile dell'Area Amministrativa, gli atti gestionali conseguenti, tra cui il successivo impegno di spesa di € 1.500,00, oltre accessori di legge.
- 4. Di trasmettere** al legale di cui sopra, per opportuna conoscenza, copia della presente deliberazione.
- 5. Di disporre** la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio on-line e nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottocategoria di 1° livello "Consulenti e collaboratori", ai sensi del D.Lgs.N.33/2013.
- 6. Di comunicare** l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari.
- 7. Di dichiarare** la presente deliberazione con separate votazione unanime immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.18/8/2000n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI NOCERA TERINESE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Proposta di deliberazione per:

X

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

OGGETTO: Ricorso TAR Calabria Catanzaro promosso da Gigliotti Fernanda. Incarico legale per la difesa tecnica.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese, lì 04.11.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Giovanni Eugenio Macchione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese, lì 04.11.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Giovanni Eugenio Macchione

COMUNE DI NOCERA TERINESE

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Ing. Antonio Albi

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Nocera Terinese lì _17.11.2020__

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il sottoscritto Segretario Comunale, VISTI gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico (art. 32, c 1, della Legge n. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 2, D.Lgs. 267/2000);
- che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data _17.11.2020_ prot. n. _7833_;
- che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data _17.11.2020__;

x

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n° 267/2000.

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs.n°267/2000).

Nocera Terinese, lì _17.11.2020__

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì __17.11.2020__

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosetta Cefalà